



Edizione di mercoledì 27 luglio 2016

EDITORIALI

[Il nuovo percorso Euroconference per giovani commercialisti e praticanti](#)

di Sergio Pellegrino

IVA

[MOSS: l'Agenzia sposta la competenza e illustra la registrazione](#)

di Alessandro Bonuzzi

BILANCIO

[I costi di ricerca e pubblicità nella bozza del nuovo OIC 24](#)

di Luca Mambrin

AGEVOLAZIONI

[L'oggetto della prelazione agraria](#)

di Luigi Scappini

IVA

[Cessione di prodotti petroliferi all'armatore per mezzo di trader](#)

di Marco Peirolo

VETRINA

[Master Tributario Euroconference - Tax Consulting Firm](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

VETRINA

English for business, tax & accounting
di Euroconference Centro Studi Tributari

VETRINA

Nuovi principi contabili OIC
di Euroconference Centro Studi Tributari

VETRINA

La gestione della crisi d'impresa dopo le modifiche 2015
di Euroconference Centro Studi Tributari

VETRINA

Il sistema di gestione dei rischi aziendali
di Euroconference Centro Studi Tributari

VETRINA

La gestione dei controlli fiscali
di Euroconference Centro Studi Tributari

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Snapchat: anche per lo studio professionale?
di Luca Peana

EDITORIALI

Il nuovo percorso Euroconference per giovani commercialisti e praticanti

di Sergio Pellegrino

Con **questo editoriale** voglio presentare una **nuova iniziativa formativa** che **Euroconference** sta mettendo in campo a favore dei **giovani commercialisti**, dei **praticanti** e più in generale di coloro i quali si stanno avvicinando allo svolgimento della **consulenza in campo tributario**.

Nella consapevolezza del fatto che il **momento economico non è semplice** e le **prospettive stesse della nostra professione** ci danno qualche preoccupazione, abbiamo pensato potesse essere utile la creazione di un **percorso formativo** studiato **ad hoc** per le esigenze di questi **Colleghi** (o futuri Colleghi).

Con questi obiettivi nasce il [**Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm**](#), che è il frutto della sinergia tra **Gruppo Euroconference** e **Tax Consulting Firm**, che da oltre 20 anni organizza percorsi formativi con queste caratteristiche.

Il **Master** vuole essere il **riferimento formativo** per i **giovani commercialisti**, i **praticanti commercialisti**, **consulenti del lavoro** e **avvocati**, i **laureati in facoltà economico-giuridiche**, che avvertano l'esigenza di affrontare la **complessa materia tributaria** con solide basi e strumenti operativi appropriati. Si rivolge però nel contempo anche ai **professionisti più esperti**, così come ai **responsabili amministrativi d'azienda**, per un **aggiornamento complessivo** su una materia in continua evoluzione.

Partendo dall'**analisi della fonte primaria normativa** e applicandola ai **casi concreti**, il partecipante acquisirà **metodologie di lavoro altamente qualificate** che gli consentiranno – alla fine del **Master** – di affrontare e risolvere le fattispecie pratiche attraverso corretti metodi d'indagine e di rielaborazione delle fonti medesime, **rendendolo realmente “autonomo” nella ricerca delle soluzioni operative**.

Le **14 sedi** nelle quali si terrà il percorso, articolato in **12 incontri** a partire dal **prossimo mese di ottobre**, sono:

Cagliari, Civitavecchia-Viterbo, Crotone, Enna-Caltanissetta, Latina, Matera, Messina, Napoli, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Siracusa e Trapani.

La **competenza specifica** e l'**esperienza pluriennale** nella formazione del **Direttore Scientifico e docente del percorso**, **Antonio Scalia**, renderanno le lezioni efficaci e fruibili, trasmettendo al

partecipante quella giusta “passione” nei confronti della materia tributaria, necessaria per affrontare le molteplici sfide che la professione ci pone.

La partecipazione al *Master* consentirà nel contempo ai partecipanti di entrare nel **mondo Euroconference**: attraverso i **servizi, del valore commerciale di oltre 1.500 euro**, messi a loro disposizione gratuitamente per 12 mesi, con la possibilità per i partecipanti di pubblicare su *Euroconference News* la **tesina finale** e l'opportunità di iniziare un **percorso di collaborazione con l'Area Formazione e l'Area Editoria di Euroconference**.

Stiamo lavorando ad **altre iniziative indirizzate in modo specifico ai giovani Colleghi**, che lanceremo nei prossimi mesi con l'obiettivo di rappresentare un **utile supporto** nella fase di *start up* e nel prosieguo della loro attività professionale.

Percorsi di formazione tributaria

MASTER TRIBUTARIO

Euroconference - Tax Consulting Firm



IVA

MOSS: l'Agenzia sposta la competenza e illustra la registrazione

di Alessandro Bonuzzi

Dal prossimo 1° ottobre l'ufficio **competente** a gestire tutte le attività inerenti il **MOSS** sarà il **Centro Operativo di Pescara**.

Lo prevede il **provvedimento n. 118987** del Direttore dell'Agenzia delle entrate di ieri, il quale, peraltro, illustra le procedure online per la **registrazione** al regime speciale.

Si ricorda che, in origine, era stato individuato il Centro Operativo di Venezia quale ufficio competente per le attività di assistenza e liquidazione derivanti dall'applicazione del MOSS. Tuttavia, per effetto di una revisione interna dell'articolazione delle strutture dell'Agenzia, si è deciso di **spostare** la competenza di tutti gli adempimenti legati al regime speciale al Centro Operativo di Pescara.

Deve, quindi, ritenersi **superato** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 56191 del 23 aprile 2015 che attribuiva la spettanza della funzione all'ufficio Veneto.

Inoltre, di conseguenza, in ossequio alle disposizioni che regolano il contenzioso tributario, per le controversie inerenti il MOSS, atteso che gli atti di accertamento saranno emessi dall'ufficio di Pescara, sarà competente la **Commissione Tributaria Provinciale di Pescara**.

In relazione alla **registrazione** al MOSS, la **circolare n. 22/E/2016** ha chiarito che il soggetto passivo, che sceglie di avvalersi del regime speciale per adempiere agli obblighi in materia di Iva per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o servizi elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, può **registrarsi** attraverso l'apposita interfaccia elettronica ("Portale MOSS"), seguendo le modalità operative definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 122854 del 30 settembre 2014.

A tal riguardo è bene precisare che la registrazione in Italia al regime speciale è **ammessa** esclusivamente per:

- i soggetti passivi domiciliati o residenti **fuori dell'Unione europea**, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro;
- i soggetti passivi domiciliati **in Italia** o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongano di una **stabile organizzazione in Italia**.

Per effetto del nuovo assetto organizzativo delle competenze relative alla gestione del MOSS, il provvedimento di ieri **superà** il precedente del 30 settembre 2014 e illustra le procedure online per gli operatori, a seconda che vogliano registrarsi al regime Ue o non Ue. In particolare:

- in relazione al **regime non Ue**, viene previsto che i soggetti passivi che sono domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea (non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione) possono **chiedere la registrazione** al regime speciale compilando il *form* disponibile nella sezione in lingua inglese del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Una volta ricevuta la richiesta e fatte le necessarie verifiche, l'Agenzia comunica via email al soggetto il numero di identificazione Iva attribuito, il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia, la **password** di primo accesso e le prime 4 cifre del codice **Pin**, insieme alle istruzioni per completare il processo di registrazione;
- in relazione al **regime Ue**, viene previsto che i soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per avvalersi del regime speciale devono utilizzare le funzionalità disponibili tramite i servizi telematici dell'Agenzia, inserendo le credenziali personali. La registrazione viene effettuata **direttamente**

Il provvedimento, poi, specifica le modalità operative da seguire per la trasmissione della **dichiarazione Iva trimestrale** riepilogativa delle operazioni effettuate.

Inoltre, contiene le indicazioni per apportare **variazioni** ai dati presentati, per comunicare **l'intenzione** di non fornire più i servizi oggetto del regime e per informare della **perdita** dei requisiti richiesti.

Infine, viene previsto uno specifico *form* per la comunicazione, da parte dell'Agenzia, dell'avvenuta **esclusione d'ufficio**.

Per approfondire le problematiche relative al MOSS vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:



BILANCIO

I costi di ricerca e pubblicità nella bozza del nuovo OIC 24

di Luca Mambrin

Con la pubblicazione del **D.Lgs. 139/2015** si è completato l'*iter* di recepimento della direttiva 34/2013/UE; tale decreto **ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d'esercizio** e la disciplina del D.Lgs. n. 127/1991 in tema di bilancio consolidato.

A fronte delle novità introdotte l'Organismo italiano di contabilità sta procedendo con **l'aggiornamento dei principi contabili nazionali**: in particolare nella bozza della **nuova versione dell'OIC 24** dedicato alle **immobilizzazioni immateriali** vengono recepite le novità legislative connesse **all'eliminazione, dalla voce dell'attivo dello stato patrimoniale B.I.2), dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità** oltre che delle modifiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo.

Il D.Lgs. 139/2015 ha in particolare eliminato il riferimento ai costi di ricerca e pubblicità dalla voce B.I.2) dallo stato patrimoniale, **trattandosi di costi non più capitalizzabili ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel codice civile**.

Con riferimento ai **costi di ricerca e sviluppo** l'OIC 24 nella versione pubblicata nel gennaio 2015, prevedeva la distinzione tra:

- **i costi di ricerca di base**, non capitalizzabili;
- **i costi di ricerca applicata**, capitalizzabili;
- **i costi di sviluppo**, anch'essi capitalizzabili.

Non essendo più prevista la voce costo di ricerca nella voce dell'attivo, si è proceduto ad aggiornare le definizioni **di costo di ricerca e di costo di sviluppo**, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata. Venendo meno tale categoria è stata rivista la definizione del costo di ricerca di base, adeguandola a quella contenuta nei principi contabili internazionali. Nella sua nuova formulazione **la ricerca di base** è definita *“un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare. I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa”*.

Si è altresì chiarito che **lo sviluppo** (quindi i relativi costi) non sono altro che **l'applicazione dei risultati della ricerca di base**. **I costi di ricerca applicata**, capitalizzati in esercizi precedenti

all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, continuano, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, **ad essere iscritti nella voce B.I.2) tra i costi di sviluppo se soddisfano i criteri previsti ovverosia:**

- **essere relativi ad un periodo o processo chiaramente definito nonché identificabili e misurabili;**
- **essere riferiti ad un progetto realizzabile**, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle risorse necessarie;
- **essere recuperabili**; la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti.

I **costi di ricerca**, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, devono essere eliminati dalla voce B.I.2) dell'attivo dello stato patrimoniale; gli effetti vanno rilevati in **bilancio retroattivamente** ai sensi dell'OIC 29, ossia **contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in corso. Solitamente la rettifica deve essere rilevata negli utili portati a nuovo (o ad un'altra posta del patrimonio netto, se più appropriata).

Per quanto riguarda i **costi di pubblicità**, l'OIC 24 nella versione del gennaio 2015 prevedeva la possibilità di capitalizzare tali costi solo se relativi **ad operazioni non ricorrenti** (ad esempio il **lancio di una nuova attività produttiva** o **l'avvio di un nuovo processo produttivo** diverso da quelli avviati nell'attuale *core business*) sulle quali la società ha ragionevoli aspettative di importanti e duraturi ritorni economici **risultanti da piani di vendita approvati** formalmente dalle competenti funzioni aziendali.

La modifica legislativa alla voce B.I.2) **esclude la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità**, ma consente quella relativa ai costi di impianto e ampliamento. Pertanto, i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 (nella versione precedente), se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, **possono essere riclassificati**, in sede di prima applicazione, **dalla voce B.I.2) alla voce B.I.1) "Costi di impianto e di ampliamento"**.

I **costi di pubblicità che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento**, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, **vanno eliminati** dalla voce B.I.2) dell'attivo dello stato patrimoniale; i **relativi effetti devono essere rilevati retroattivamente in bilancio ai sensi dell'OIC 29**.

Per approfondire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione
NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015

AGEVOLAZIONI

L'oggetto della prelazione agraria

di Luigi Scappini

Il **collegato agricoltura**, come noto, ha esteso il **diritto di prelazione agraria** anche allo **lap**, eliminando una delle ultime differenze, in merito alle agevolazioni e ai diritti riservati, esistenti rispetto al **coltivatore diretto**.

La **prelazione** consiste nella **possibilità**, da parte del coltivatore diretto e/o dello **lap**, di poter **acquistare** un **fondo** agricolo, “inserendosi” in una compravendita in essere, alle **medesime condizioni** economiche raggiunte con il **promissario acquirente**.

In via di prima approssimazione, **oggetto** della prelazione è il **fondo agricolo**, rappresentato da un **terreno** destinato all’attività agricola e dalle **eventuali pertinenze** intese quali fabbricati strumentali all’attività agricola (serre, stalle ma anche fabbricati abitativi).

Oggetto della prelazione agraria è il fondo agricolo, **singolo** o rappresentato da un **accorpamento** di vari terreni in un'unica unità poderale e, quindi, **a prescindere** dall'effettiva **estensione** del terreno, a condizione, **tuttavia**, che lo stesso possa essere **cultivato** in quanto in caso contrario verrebbe meno la *ratio* che sottende il diritto consistente, si ricorda, nel concedere la possibilità di arrotondamento della piccola proprietà contadina.

In altri termini, il **diritto** sorge **non** in funzione dell'**estensione** del fondo, **bensì** della sua possibilità di **sfruttamento**.

La **destinazione** agricola del fondo normalmente si ricava dal relativo **certificato di destinazione urbanistica** rilasciato dal Comune, che deve essere allegato all'atto di compravendita, **tuttavia**, si evidenza come in giurisprudenza, in passato, sia stato **evidenziato** che la destinazione agricola del fondo **non** può derivare dalla **classificazione catastale** o dalla **qualificazione** che ne viene data nel **rogito** notarile (cfr. sentenza n. 969/1980).

Per delimitare l'oggetto della prelazione utile è operare a ritroso o per differenza e quindi individuare quali sono i terreni che, al contrario, sono espressamente esclusi dal diritto.

A tal fine, **non** vi rientrano i **terreni edificabili** di qualsiasi genere, il tutto in sintonia con il richiamato fine del diritto di prelazione che, è di tutta evidenza, non sarebbe perseguitabile su di un terreno che, in ragione di un piano regolatore anche non definitivo, è destinato a utilizzo edilizio, industriale o turistico.

Inoltre, è possibile che **solo** una **parte** del fondo sia “**inciso**” dal requisito della **destinazione** a

fini **edilizi**, nel qual caso, il diritto di **prelazione permane** per la parte che **rimane** a destinazione agricola, fermo restando il sussistere del requisito della coltivabilità del terreno (cfr. Corte di cassazione, sentenze n. 4659/2000 e n. 2680/1997).

In tal caso, ai fini della verifica del **prezzo** a cui sarà possibile esercitare il diritto di prelazione, si dovrà procedere allo **scorporo** delle due componenti, agricola ed edificabile (o comunque diversa dalla destinazione agricola).

Il **diritto non** può, tuttavia, **estendersi** anche alla **parte non agricola** del fondo, poiché, tale diritto si origina da una norma di natura speciale la cui interpretazione non può portare a un'applicazione oltre i casi cui la norma fa espresso riferimento.

A questo si deve aggiungere che, se ciò fosse consentito, verrebbe meno la stessa *ratio* della norma, in quanto l'imprenditore agricolo entrerebbe in possesso di un terreno destinato a un utilizzo diverso da quello agricolo (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 6910/1984).

Tuttavia, si rileva una posizione, sempre della giurisprudenza di legittimità, in senso opposto, per ora isolata, con la quale al contrario *“In tema di prelazione agraria, la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 8 l. n. 590 del 1965 ... non osti alla applicabilità della disciplina della prelazione agraria all'intero contratto nel caso in cui l'alienante venga ad un prezzo globale il suo intero fondo del quale faccia parte una porzione compresa in zona destinata ad usi turistici, quando, sia per valore che per superficie, la zona agricola sia prevalente sull'altra, in quanto la prevalenza del contratto speciale relativo ai terreni anche urbanisticamente agricoli comporta l'assorbimento, nella prevalente disciplina speciale, del meccanismo giuridico traslativo concernente i terreni non agricoli, con estensione al loro acquisto degli elementi normativi peculiari di quella disciplina”* (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 11757/2002).

La possibilità di poter **costruire fabbricati rurali** strumentali all'attività agricola **non** deve essere **confusa** con l'**edificabilità** fin qui descritta. Questo porta ad affermare come l'**indagine non** deve **fermarsi** alla verifica dell'esistenza di un **piano regolatore**, bensì deve essere **svolta caso per caso**, in maniera da verificare la conciliabilità dello strumento urbanistico con la destinazione agricola del fondo.

Da ultimo si rileva, per quanto attiene le caratteristiche del fondo per rientrare a pieno titolo nel diritto di prelazione, come **non rilevi**, per l'esclusione, la **destinazione agritouristica**; infatti, come noto, tale forma di attività ricettiva, rientra tra quelle considerate quali connesse all'attività agricola.

Per approfondire le problematiche relative alla gestione di un'azienda vitivinicola vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

**L'AZIENDA VITIVINICOLA:
GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ**

Firenze

Milano

Torino

Treviso

Verona



IVA

Cessione di prodotti petroliferi all'armatore per mezzo di trader

di Marco Peirolo

In linea con la previsione dell'art. 148, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, l'art. 8-bis, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 considera **non imponibili** IVA, “*le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo*”.

La questione se il beneficio della non imponibilità sia applicabile alle cessioni di carburante effettuate, **direttamente o tramite intermediari**, da società petrolifere è stata risolta dall'Amministrazione finanziaria.

Con la R.M. 22 luglio 1998, n. 85/E, è stato precisato che, “*a differenza dell'art. 8, in cui si contemplano espressamente i casi di cessioni all'esportazione tramite commissionari o operazioni «triangolari», il beneficio fiscale disposto dall'art. 8-bis può essere applicato solo a cessioni dirette a favore degli armatori o ai soggetti proprietari delle navi o degli aeromobili*”.

In coerenza con la posizione della Corte di giustizia (causa C-185/99 del 26 giugno 1990, *Velker International Oil Company*), in cui è stato affermato che “*possono essere considerate cessioni di beni destinati al rifornimento di navi solo le cessioni effettuate nei confronti dell'armatore che utilizzerà tali beni per il rifornimento, senza che il carico dei beni a bordo delle navi debba coincidere materialmente con le cessioni all'armatore stesso*”, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 191 del 17 giugno 2002 ha puntualizzato che non è di ostacolo all'applicazione della non imponibilità la circostanza che il carburante sia **imbarcato a cura del primo cedente** (società petrolifera), né tanto meno il fatto che il *trader*, pur essendo proprietario dei beni, **non li detenga materialmente** al momento della cessione all'armatore.

Di regola, quindi, alla cessione di prodotti petroliferi effettuata dall'intermediario a favore dell'armatore si applica il regime di non imponibilità previsto dall'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, mentre la cessione effettuata dalla compagnia petrolifera nei confronti dell'intermediario va **assoggettata ad IVA**.

A ben vedere, anche quest'ultima operazione **beneficia della non imponibilità**, seppure ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto IVA, laddove ricorrono i presupposti esplicitati dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2002, n. 101, secondo cui la cessione di carburante dalla compagnia petrolifera al *trader* può rientrare nell'ambito applicativo della citata previsione di non imponibilità alla duplice condizione che sia il cedente stesso a

provvedere alla **messa a bordo del carburante e all'adempimento degli obblighi doganali** e che la nave esca dal mare territoriale **entro il termine di 48 ore**.

Ai fini della non imponibilità della prima cessione, risulta pertanto necessario che la proprietà del carburante sia trasferita **contestualmente**, con riguardo anche alla cessione all'armatore, nel **momento del rifornimento materiale della nave** in partenza dal territorio dello Stato. Questa condizione è rispettata se entrambe le cessioni sono poste in essere con la **clausola FOB** (Free On Board), in modo che l'esportazione sia provata anche per la compagnia petrolifera sulla base dell'art. 254 del D.P.R. n. 43/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), cioè in virtù della **presunzione di esportazione** che conferisce al carburante la posizione doganale definitiva di merce esportata e il diritto alla non imponibilità ai fini IVA. Con l'ulteriore condizione riferita alla partenza della nave entro le 48 ore dalle operazioni di rifornimento trova applicazione la previsione dell'art. 255 del D.P.R. n. 43/1973, secondo cui, *“agli effetti del consumo delle provviste di bordo estere e di quelle nazionali esportate, le navi italiane e straniere in navigazione nel mare territoriale sono considerate fuori del territorio doganale”*.

La non imponibilità della cessione posta in essere dalla compagnia petrolifera nell'ambito di una triangolazione con la clausola FOB è stata **confermata** dalla Corte di giustizia. Nella sentenza *Fast Bunkering Klaip?da* (causa **C-526/13** del 3 settembre 2015), si afferma che l'agevolazione è riconosciuta quando la doppia cessione, dalla società petrolifera al *trader* e da quest'ultimo all'armatore, avviene con tale clausola, di talché la proprietà del carburante si trasferisce contestualmente, per entrambe le cessioni, nel momento del passaggio nel serbatoio della nave.

Secondo i giudici europei, il *trader* può avvalersi dell'esenzione se diventa proprietario del carburante acquistato quando viene caricato nel serbatoio della nave, nel qual caso si presume che l'armatore sia autorizzato a disporne, di fatto, come se ne fosse il proprietario. In pratica, *“sebbene, secondo le forme previste dal diritto nazionale applicabile, la proprietà del carburante sia stata formalmente trasferita agli intermediari e si presuma che questi ultimi abbiano agito in nome proprio, in nessun momento tali intermediari sono stati in condizione di disporre dei quantitativi forniti, poiché il potere di disporne è appartenuto agli armatori sin dal caricamento del carburante (...)”*. Di conseguenza, le cessioni nei confronti dell'intermediario *“non possono essere qualificate come cessioni effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, ma si dovrebbe considerare che costituiscano cessioni effettuate direttamente nei confronti di armatori che, a tale titolo, possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112”*.

In conclusione, per la Corte, anche quando la cessione del carburante è effettuata attraverso lo schema della triangolazione, il regime di non imponibilità applicabile alla cessione nei confronti del *trader* è quello dell'art. 8-bis, previsto anche per la cessione all'armatore, e non quello dell'art. 8 del decreto IVA.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di

specializzazione:



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Bologna Milano Verona

»»

VETRINA

Master Tributario Euroconference - Tax Consulting Firm di Euroconference Centro Studi Tributari

Il **Master Tributario Euroconference - Tax Consulting Firm** è il frutto della sinergia tra Gruppo Euroconference, *leader* in Italia nella formazione per i commercialisti, e *Tax Consulting Firm*, che da oltre 20 anni organizza questo percorso formativo.

Il **Master Tributario Euroconference - Tax Consulting Firm** vuole essere il riferimento formativo per i giovani commercialisti, i praticanti commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati, i laureati in facoltà economico-giuridiche, che avvertano l'esigenza di affrontare la complessa materia tributaria con solide basi e strumenti operativi appropriati. Si rivolge però nel contempo anche ai professionisti più esperti, così come ai responsabili amministrativi d'azienda, per un aggiornamento complessivo su una materia in continua evoluzione.

Partendo dall'analisi della fonte primaria normativa e applicandola ai casi concreti, il partecipante acquisirà metodologie di lavoro altamente qualificate che gli consentiranno – alla fine del Master – di affrontare e risolvere le fattispecie pratiche attraverso corretti metodi d'indagine e di rielaborazione delle fonti medesime, rendendolo realmente “autonomo” nella ricerca delle soluzioni operative.

La competenza specifica e l'esperienza pluriennale nella formazione del Direttore Scientifico e docente del percorso, **Antonio Scalia**, renderanno le lezioni efficaci e fruibili, trasmettendo al partecipante quella giusta “passione” nei confronti della materia tributaria.

La partecipazione al Master consentirà nel contempo ai partecipanti di entrare nel mondo Euroconference: attraverso i servizi, del valore commerciale di oltre 1.500 euro, messi a sua disposizione gratuitamente per 12 mesi, la pubblicazione su *Euroconference News* della tesi finale da discutere al termine del Master, la possibilità di iniziare un percorso di collaborazione con l'Area Formazione e l'Area Editoria di Euroconference.

PROGRAMMA

- Le Fonti del diritto tributario
- Gli strumenti di aggiornamento professionale
- Il sistema tributario italiano
- Lo Statuto del contribuente
- L'imposta sul valore aggiunto (IVA)

- Le imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)
- I redditi di lavoro autonomo
- I redditi d'impresa
- Altri redditi
- Ires e fiscalità d'impresa
- Le operazioni straordinarie
- La fiscalità internazionale
- La contabilità fiscale
- Il sistema delle ritenute
- Le dichiarazioni annuali
- L'accertamento, la riscossione e il sistema sanzionatorio
- Il sistema sanzionatorio
- Il contenzioso e il processo tributario

[**PER VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO SCARICA LA BROCHURE**](#)

CORPO DOCENTE

- **Antonio Scalia**
Dottore Commercialista – Direttore scientifico Master Tributario Euroconference Tax Consulting Firm

SEDI E DATE

- Cagliari dal 12/10/2016
- Civitavecchia – Viterbo dal 13/10/2016
- Crotone dal 19/10/2016
- Enna – Caltanissetta dal 27/10/2016
- Latina dal 14/10/2016
- Matera dal 18/10/2016
- Messina dal 21/10/2016
- Napoli dal 17/10/2016
- Olbia dal 11/10/2016
- Palermo dal 25/10/2016
- Reggio Calabria dal 20/10/2016
- Roma dal 15/10/2016
- Siracusa dal 22/10/2016
- Trapani dal 26/10/2016

Percorsi di formazione tributaria
MASTER TRIBUTARIO 
Euroconference - Tax Consulting Firm

VETRINA

English for business, tax & accounting

di Euroconference Centro Studi Tributari

Dopo il successo delle passate edizioni, Euroconference, in partnership con **EFLIT**, ripropone il corso di business English dedicato al commercialista italiano.

EFLIT è da anni leader nella formazione in inglese commerciale e legale e punta a facilitare le relazioni internazionali dei professionisti italiani e a migliorare la comunicazione – scritta e parlata – con colleghi e clienti stranieri, evitando fraintendimenti e l'uso inappropriato dei “falsi amici”. Attivo dal 2006 presso alcuni Atenei (Parma, Modena e Reggio Emilia, Milano Bicocca) e numerose altre sedi, **EFLIT** ha svolto oltre 90 corsi a più di 3500 avvocati, commercialisti, notai, praticanti e consulenti d'azienda. **EFLIT** propone una didattica innovativa improntata al learning-by-doing (imparare facendo) con esercizi interattivi, redazione di e-mail, simulazione di casi concreti, utilizzo di documenti autentici in inglese e la visione di videoclip. Il corso insegna a descrivere a clienti e colleghi stranieri la propria attività lavorativa (anche tramite la redazione di un profilo LinkedIn) e le peculiarità del sistema italiano (tasse e imposte, tipi societari, contrattualistica, terminologia di contabilità e bilancio, etc...). Le lezioni sono tenute in lingua inglese e in forma interattiva da Stefano Maffei – docente universitario e curatore della rubrica “business English” su Euroconference News e Claudia Ricci – linguista di madrelingua ed esperta nel linguaggio economico-giuridico.

PROGRAMMA

- Corrispondenza professionale con clienti e colleghi stranieri;
- Presentazione di sé e della propria attività in lingua inglese (come migliorare il profilo LinkedIn e la descrizione dello studio su un sito web in inglese);
- Fatturazione e compenso professionale (invoice, estimate of costs, letter of engagements, fees);
- Analisi di bilancio e areas of accounting (financial, forensic, management, tax);
- Tipi di imposte (income tax, VAT, sales tax, stamp tax);
- Fatturazione e compenso professionale (invoice, estimate of costs, letter of engagements, fees);
- Tipi societari (public company, limited liability company) e ruoli societari (Chief Executive Officer, Managing Director, Shareholder, etc...);
- Denuncia dei redditi e terminologia relativa al contenzioso tributario;
- Valutazione di un'attività commerciale (Business evaluation) e i vantaggi/svantaggi dell'investimento in un determinata attività;
- Fallimento, procedure concorsuali e terminologia bancaria.

OBIETTIVI DEL CORSO:

- Ampliare il vocabolario nelle aree accounting, tax, tax litigation, finance, business evaluation, company law;
- Evitare l'uso improprio dei "falsi amici" (public company non significa 'società pubblica', rate non significa 'rata');
- Evitare misunderstanding e confusione nella corrispondenza professionale;
- Comunicare in modo elegante ed accurato a clienti e colleghi stranieri:
 - la propria professione e le aree di attività;
 - i tipi societari italiani e i relativi ruoli;
 - il sistema fiscale, le imposte e il processo tributario;
 - il bilancio e le sue poste;
 - la valutazione di un'attività commerciale e le prospettive di investimento;
 - le procedure concorsuali italiani e i rapporti con gli istituti di credito.

CORPO DOCENTE

- **Stefano Maffei**
Docente universitario – Direttore EFLIT
- **Anila Scott-Monkhouse**
Linguista di madrelingua – Esperta di Legal English
- **Claudia Ricci**
Linguista di madrelingua – Esperta di Business English

SEDI E DATE

Milano dal 4/10/2016

Bologna dall'8/11/2016



VETRINA

Nuovi principi contabili OIC di Euroconference Centro Studi Tributari

Con la pubblicazione del D.Lgs. 139/2015 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 si è completato l'*iter* di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Il decreto ha riformato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d'esercizio e la disciplina in tema di bilancio consolidato. Conseguentemente, l'Organismo italiano di contabilità nel corso del 2016 ha provveduto ad aggiornare i principi contabili nazionali. Alla luce di ciò, il percorso si propone di esaminare in dettaglio le novità introdotte tra cui figurano: il costo ammortizzato e l'attualizzazione per l'iscrizione dei crediti e dei debiti; l'iscrizione e la valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati; l'eliminazione dallo stato patrimoniale delle voci "costi di ricerca" e "costi di pubblicità". Oltre all'esame dell'impostazione tecnica da osservare in relazione alle modifiche, sono previste esemplificazioni pratiche per approfondire, sia la gestione delle novità, sia gli aspetti che possono presentarsi più di frequente nella pratica professionale. Il master non può che essere considerato una preziosa opportunità atteso che le nuove regole interessano già i bilanci 2016.

PROGRAMMA

I Incontro

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015

- Gli obiettivi della direttiva comunitaria 34/2013
- Le modifiche al codice civile e alla normativa del bilancio consolidato
- I Bilanci semplificati per le piccole società e le micro imprese
- Il ruolo dell'OIC

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC

- OIC 11 e 12 – Struttura e contenuto del bilancio e della sua informativa
- OIC 10 – Il rendiconto finanziario?
- OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili eventi successivi

II Incontro

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC

- OIC 24 – Le immobilizzazioni immateriali

- OIC 9 – Le perdite permanenti di valore
- OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
- OIC 20 e 21 – I titoli e le partecipazioni
- OIC xx – Gli strumenti finanziari derivati

III Incontro

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC

- OIC 15 e 19 – I crediti e i debiti
- OIC 13 e 23 – Le rimanenze finali e i lavori in corso su ordinazione
- OIC 31 – I fondi rischi ed oneri
- OIC 25 – Le imposte differite e anticipate

?Sintesi delle modifiche sugli altri principi rivisti

[**PER VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO SCARICA LA BROCHURE**](#)

CORPO DOCENTE

- **Fabio Landuzzi**
Dottore Commercialista – Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
- **Andrea Soprani**
Dottore Commercialista
- **Andrea Rossi**
Dottore Commercialista

SEDI E DATE

- Verona dal 26/10/2016
- Venezia dal 27/10/2016
- Milano dal 28/10/2016
- Bologna dal 7/11/2016
- Torino dal 8/11/2016
- Firenze dal 9/11/2016

Master di specializzazione

**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**



VETRINA

La gestione della crisi d'impresa dopo le modifiche 2015

di Euroconference Centro Studi Tributari

La gestione e la composizione della crisi di impresa si fonda su strumenti di natura stragiudiziale pura (piano attestato) o con un limitato intervento del Tribunale (accordo omologato) e su procedure concorsuali riconducibili al concordato preventivo nelle diverse forme, "liquidatoria" e in continuità. L'impianto normativo risultante dalla riforma del 2006 è stato continuamente rivisto nel periodo più recente, a volte con interventi radicali, nel 2012 e nel 2015, altre volte con modifiche minori ma pur sempre di impatto per i soggetti coinvolti.

La più recente riforma, intervenuta con la L.132/2015 che ha convertito il D.L. 83/2015, è tutt'ora oggetto di differenti interpretazioni in dottrina e in giurisprudenza che richiedono ulteriori riflessioni; in particolare, per quanto attiene l'accordo omologato, quando è applicabile l'articolo 182-septies L.F., e, con riferimento al concordato preventivo, i termini di soddisfacimento minimo dei creditori, le proposte concorrenti, il ruolo del commissario e le modalità di approvazione della proposta da parte dei creditori. Inoltre, nell'attuale scenario si inseriscono le proposte presentate dalla commissione Rordorf di riforma organica della disciplina e recepite nella legge delega.

Alla luce di tutto ciò, l'obiettivo del percorso è quello di approfondire "l'esistente" con il necessario supporto della dottrina e della giurisprudenza analizzando casi operativi e situazioni critiche ricorrenti, ma anche di guardare al futuro cercando di comprendere quali saranno i nuovi orientamenti normativi e come dovrà modificarsi il ruolo del professionista.

PROGRAMMA

I Incontro

GLI STRUMENTI STRAGIUZIALI: PIANO ATTESTATO E ACCORDO OMologato

- Riflessioni generali sulla crisi d'impresa
- Il piano attestato (art. 67 comma 3 lettera d L.f.)
- L'accordo omologato di ristrutturazione del debito (art. 182-bis L.f.)

II Incontro

IL CONCORDATO PREVENTIVO

- Aspetti generali del concordato preventivo

- Aspetti specifici del concordato liquidatorio
- Aspetti specifici del concordato in continuità

III Incontro

CASI DI CONCORDATO PREVENTIVO

- La domanda prenotativa
- Il concordato liquidatorio
- Il concordato in continuità

IV Incontro

LE ATTESTAZIONI NELLA LEGGE FALLIMENTARE

- Ruolo e compiti del professionista attestatore e orientamenti giurisprudenziali
- La responsabilità dell'attestatore
- Le attestazioni previste per i piani art. 67 terzo comma d) l.f. e art. 182-bis l.f.
- Le attestazioni previste per i piani di concordato

V Incontro

LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE RORDORF

- Principi generali
- Accordi di ristrutturazione e piano attestato
- Concordato preventivo
- La liquidazione giudiziale

[PER VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO SCARICA LA BROCHURE](#)

CORPO DOCENTE

- **Fabio Battaglia**
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
- **Andrea Rossi**
Dottore Commercialista
- **Massimo Buongiorno**
Docente di Finanza Aziendale Università Bocconi Milano
- **Renato Santini**
Dottore Commercialista – Docente Finanza Aziendale Università di Bologna
- **Marco Capra**
Dottore Commercialista – membro della Commissione Banche dell'ODCEC di Milano

SEDI E DATE

Bologna dal 20/10/2016

Milano dal 24/10/2016

Verona dal 28/10/2016

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO LE MODIFICHE ► 2015 E LE NOVITÀ DELLA COMMISSIONE RODDORF

Bologna

Milano

Verona

VETRINA

Il sistema di gestione dei rischi aziendali di Euroconference Centro Studi Tributari

Il percorso, che si svilupperà in tre giornate, ha lo scopo di fornire ai professionisti e a coloro che ricoprono ruoli di responsabilità all'interno delle aziende un aggiornamento sistematico sui recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali che hanno interessato la disciplina sulla "responsabilità amministrativa degli enti" ex D.Lgs. 231/2001. Dopo una disamina approfondita degli aspetti sostanziali e processuali fissati dalla normativa e del sistema sanzionatorio, si procederà ad analizzare nel dettaglio alcune categorie di reati-presupposto, tra quelle comprese nel provvedimento citato, che hanno subito recentemente modifiche da parte del Legislatore ed hanno costituito oggetto di svariate pronunce da parte della giurisprudenza. In relazione alla evidente necessità per le aziende di procedere ad una tempestiva adozione del Modello (o di provvedere ad un aggiornamento dello stesso qualora ne siano già dotate) per renderlo "idoneo" a recepire i mutamenti intervenuti ed a prevenire la commissione di taluno dei reati previsti dal decreto, si forniranno alcuni suggerimenti pratici sulle misure da adottare al fine di predisporre un corretto ed efficace sistema di gestione dei rischi 231.

PROGRAMMA

I incontro

- Responsabilità amministrativa dell'ente: principi generali, criteri di imputazione e sistema sanzionatorio

II incontro

- Necessità di aggiornamento del Modello 231 alla luce delle recenti novità normative

III incontro

- *Governance & Compliance Aziendale*: spunti pratici per la corretta gestione dei rischi

231

[PER VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO SCARICA LA BROCHURE](#)

CORPO DOCENTE

- **Luigi Ferrajoli**
Avvocato – Dottore Commercialista

SEDI E DATE

Milano dal 20/09/2016

Verona dal 23/09/2016

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI, IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231

Milano Verona



VETRINA

La gestione dei controlli fiscali

di Euroconference Centro Studi Tributari

Il percorso si pone l'obiettivo di fornire degli strumenti operativi e immediatamente utilizzabili nel rapporto fisco/contribuente nelle situazioni difficili rappresentate da verifiche fiscali, controlli a tavolino ed altre tipologie di accertamento. Si tratta di una problematica delicata, posto che in occasione del confronto con l'amministrazione finanziaria possono emergere problematiche che vanno oltre il mero dato contabile, creando magari anche incomprensioni tra cliente e consulente. L'obiettivo è di consentire l'idonea valutazione delle tecniche accertative e di tracciare anche le possibilità difensive prima dell'instaurazione del vero e proprio contenzioso fiscale.

PROGRAMMA

I Incontro

DALLA SELEZIONE ALLA VERIFICA FISCALE

- La selezione del contribuente ed il ruolo del professionista
- Le fasi della verifica fiscale
- Le previsioni dello statuto del contribuente

II Incontro

LE DIVERSE METODOLOGIE DI ACCERTAMENTO

- Gli accertamenti espletabili
- L'evoluzione degli studi di settore quale strumento di selezione
- Gli accertamenti società/soci
- La tematica delle società estinte

III Incontro

LE PRINCIPALI FORME DI ACCERTAMENTO A TAVOLINO

- Gli accertamenti sulle compravendite immobiliari e gli incroci "registro/dirette"
- Il ruolo del redditometro
- Le indagini finanziarie

IV Incontro

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI

- La valutazione dell'accertamento
- L'accertamento con adesione
- La definizione dell'accertamento
- Il ricorso, la mediazione tributaria e la conciliazione

[**PER VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO SCARICA LA BROCHURE**](#)

CORPO DOCENTE

Maurizio Tozzi: Pubblicista – Dottore Commercialista

SEDI E DATE

Verona dal 21/10/2016

Roma dal 26/10/2016



SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Snapchat: anche per lo studio professionale?

di Luca Peana

Snapchat è un'**App per smartphone** molto popolare tra i “*Millennial*” (provate a chiedere ai vostri figli o ai vostri nipoti *teenager*). Una via di mezzo tra uno strumento di condivisione foto tipo Instagram e un *social network* classico tipo Facebook, che permette di **condividere foto e video a scadenza**. Infatti i video condivisi (della durata massima di 10 secondi) vengono cancellati dallo *smartphone* subito dopo la visione. Ma non pensiamo a Snapchat come qualcosa di così leggero come può sembrare a primo impatto.

Qualche numero su Snapchat

100 milioni di utenti, compresi per la maggior parte tra 18 e 34 anni, una crescita di condivisione dei contenuti negli ultimi 6 mesi del 2015 del +350%, una *start-up* che viene stimata a inizio 2016 circa **20 miliardi di dollari** (non ho sbagliato a scrivere, sono 20 miliardi di dollari).

Come funziona Snapchat?

Come tutte le *App* per *smartphone*, Snapchat può essere scaricata dai tradizionali *store online* per Apple e Android. Il primo impatto con Snapchat può disorientare: non esiste una mini guida o un *tutorial* e l'interfaccia è minimalista. Nella prima schermata vediamo solo un grande tasto che permette di acquisire foto e video, niente più. Scorrendo verso destra, sinistra, su o giù, si accede di volta in volta alle varie funzionalità dell'*App*, che sono quelle di condividere foto/video, seguire persone (o Aziende), applicare filtri e quant'altro. (Se volete capire nel dettaglio come funziona quest'*App* vi invito a fare una ricerca su Google. Sono presenti diversi articoli che spiegano passo-passo ogni singola funzionalità di Snapchat).

Qual è “il vero senso” di Snapchat?

Snapchat nasce con l'intento di condividere i “momenti veri” della quotidianità, senza pensarci troppo. Lontano dai filtri patinati di Instagram, dalla programmazione editoriale di Facebook, dalla sintesi pensata di Twitter. Non un archivio di momenti e messaggi, ma condivisione istantanea. **Questa “parvenza” di genuinità** piace tanto ai *Millennial* e molte aziende stanno sperimentando l'approccio su questo strumento a caccia di visibilità.

Posso utilizzare Snapchat per promuovere lo studio professionale?

Diventa spontaneo pensare che Snapchat si presti come **strumento di Digital Marketing** soltanto per una piccola cerchia di realtà che abbiano nel loro *target* i *Millennial* o che promuovano prodotti e servizi principalmente “*smart*”. Per questo motivo, ad oggi, Snapchat non si configura propriamente come lo strumento ideale per lo studio professionale.

In ogni caso non possiamo ignorarlo, in quanto ad oggi è uno dei casi più in evidenza in

ambito Digital, e serve quantomeno conoscerlo e studiarlo per capire se, un giorno, possa diventare lo strumento giusto anche per noi.